



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo

Presidente

dott. Pierpaolo Grasso

Consigliere

dott. Giovanni Natali

Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37610 del registro di Segreteria, a

istanza della Procura regionale, nei confronti di:

Giovanni Antonio Donato NOTARO (NTRGNN61B03F109F), nato a

Melissano (LE) il 3.2.1961 e residente in San Cesario di Lecce (LE) alla via

Vittorio Emanuele II, n. 73, non costituito;

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti

di causa;

udito, nell'udienza del 6.11.2024 svolta con l'assistenza del Segretario

dott. Francesco Gisotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale dott.ssa Lucia Minervini, nessuno comparso per il

convenuto, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 31.5.2024, ritualmente notificato il

G. 37610

successivo 22.6.2024 unitamente al pedissequo decreto presidenziale del 4.6.2024 di fissazione dell'odierna udienza, la Procura regionale ha chiesto la condanna del sig. Notaro, collaboratore scolastico, al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, in breve, MIM), a titolo di danno erariale indiretto, della somma di € 107.937,01 (centosettemilanovecentotrentasette,01) oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

La Procura regionale ha rappresentato che:

- con nota del 18.5.2023 il MIM – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia comunicava di aver dato esecuzione alla sentenza n. 179 del 24.1.2023 del Tribunale civile di Lecce, Prima sezione (immediatamente esecutiva, non appellata e passata in giudicato), recante la condanna dello stesso Ministero, in veste di responsabile civile, e del sig. Notaro al risarcimento dei danni patrimoniali e biologici patiti dal sig. D.D. (all'epoca dei fatti minorenne) e dal di lui padre, a seguito del reato di violenza sessuale posto in essere dal sig. Notaro accertato con sentenza penale passata in giudicato, la cui quantificazione era stata rimessa ad altra sede giudiziale;

- in particolare, il Ministero comunicava e documentava di avere – previo parere favorevole della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e con espressa riserva di agire in rivalsa nei confronti dell'autore dell'illecito – disposto la liquidazione degli importi di condanna in favore degli aventi diritto, subendo un esborso complessivo di € 107.937,01;

- in data 4.4.2024 è stato notificato invito a dedurre *ex art. 67* del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.) al sig. Notaro, che non ha trasmesso controdeduzioni.

G. 37610

Ad avviso del Requirente, nella fattispecie sussistono tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contabile e della correlata responsabilità a titolo di danno erariale indiretto, avendo il convenuto commesso, con coscienza e volontà, atti illeciti integranti il reato di violenza sessuale su minore e, segnatamente, su un alunno frequentante la medesima scuola presso cui prestava l'attività lavorativa, sul quale, in virtù del ruolo ricoperto, avrebbe invece dovuto vigilare, avendo compiti di sorveglianza e controllo secondo quanto previsto dal CCNL di appartenenza (personale comparto scuola, area personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA).

In particolare, l'evento illecito fonte del pregiudizio patrimoniale per il pubblico erario (pari all'esborso sostenuto dal MIM per € 107.937,01) si sarebbe verificato nell'ambito del rapporto di impiego che avvinceva il sig. Notaro all'amministrazione scolastica e sussisterebbe una diretta e immediata connessione causale tra il pregiudizio stesso e la condotta illecita posta in essere, connotata sotto il profilo soggettivo da dolo.

2. Il convenuto non si è costituito.

3. All'udienza la Procura si è riportata all'atto di citazione, insistendo per l'accoglimento della domanda.

4. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'ipotesi di danno erariale indiretto per complessivi € 107.937,01, connesso con l'esborso sostenuto dal MIM in esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Lecce n. 179/2023 di condanna dello stesso Ministero, in qualità di responsabile civile, e del sig.

G. 37610

Notaro al risarcimento dei danni derivanti dal reato di violenza sessuale (accertato con sentenza penale passata in giudicato) posto in essere dallo stesso sig. Notaro ai danni di minore frequentante un'istituzione scolastica presso la quale il convenuto prestava servizio come collaboratore.

2. Preliminarmente il Collegio, preso atto della mancata costituzione del convenuto, ne dichiara la contumacia, essendo stati l'atto di citazione e il pedissequo decreto di fissazione di udienza ritualmente notificati a mezzo del servizio postale in data 22.6.2024, come risulta da cartolina di avviso di ricevimento depositata in giudizio.

3. La domanda della Procura è fondata e merita accoglimento.

4. In base all'art. 651, comma 1, c.p.p., *«La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».*

Secondo una giurisprudenza consolidata, da cui non vi è motivo di decampare, l'art. 651 c.p.p. si applica al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, con la conseguenza che *«il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante in detto giudizio, restando quindi preclusa alla Corte dei conti ogni valutazione e statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali del pronunciamento del giudice penale (cfr. tra le tante Corte dei conti, Sez. giur. Calabria n. 120/2022, Emilia-Romagna n. 43/2020, Sez. II centr app. n. 74/2020, Sez. III centr app.*

G. 37610

n. 85/2017)» (Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, sent. 104 del 4.10.2024).

Dagli atti di causa emerge che con sentenza n. 604 del 7.12.2010 il Tribunale penale di Lecce: *i)* ha dichiarato il sig. Notaro responsabile del delitto di cui all'art. 609-*bis* c.p. («*Violenza sessuale*»), condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione; *ii)* lo ha dichiarato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, nonché da qualunque incarico nelle scuole di ogni genere e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori; *iii)* ha condannato il sig. Notaro e il responsabile civile (allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in solido tra loro, al «*risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede*».

Pronunciandosi sul gravame proposto dal sig. Notaro, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 13 del 4.12.2012, ha confermato la decisione di primo grado.

Infine, il ricorso per cassazione interposto dal sig. Notaro è stato rigettato dalla Suprema Corte con sentenza n. 30914 del 15.7.2014, rendendo definitive le statuizioni di condanna a suo carico.

All'esito del giudizio penale è stato instaurato il contenzioso per il risarcimento dei danni da parte dei soggetti lesi, definito con la richiamata sentenza del Tribunale di Lecce n. 179/2023 (passata in giudicato), da cui è sorta l'obbligazione adempiuta dal MIM per € 107.937,01.

5. Ciò posto, ricorrono tutti gli elementi costitutivi (rapporto di impiego o di servizio con la P.A., condotta illecita, pregiudizio erariale, nesso causale, elemento psicologico) della responsabilità amministrativo-contabile a carico

G. 37610

dell'odierno convenuto, a titolo di danno erariale indiretto.

Invero, non può residuare alcun dubbio circa il fatto che il sig. Notaro (legato all'epoca dei fatti da un rapporto di impiego con la P.A., in qualità di dipendente del MIM con qualifica di collaboratore scolastico a tempo determinato) abbia posto in essere una condotta illecita, accertata con efficacia di giudicato in sede penale, con palese violazione degli specifici doveri di ufficio e obblighi di fedeltà e diligenza nello svolgimento del rapporto di lavoro, che trovano un addentellato costituzionale negli artt. 54, 97 e 98 della Legge fondamentale, oltre che – *ratione temporis* – nelle disposizioni del CCNL relativo al personale del comparto scuola – Area ATA quadriennio 2002/2005 (artt. 44 ss.).

Parimenti condivisibile è l'assunto della Procura circa la sussistenza del nesso causale, definibile come il nesso che lega la condotta illecita all'evento dannoso per l'erario, da valutare alla stregua dei paradigmi normativi dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 40 c.p. Nel caso in esame la condotta penalmente illecita posta in essere dal sig. Notaro integra l'unico ed esclusivo apporto eziologico rispetto al pregiudizio patrimoniale per il bilancio pubblico.

Detto pregiudizio deve essere indentificato con il complessivo esborso che il MIM ha dovuto effettuare per risarcire le vittime degli abusi penalmente accertati (€ 107.937,01).

In proposito, merita solo puntualizzare – in linea con gli arresti di questa Corte (Sezioni riunite, sentenze n. 14/2011/QM del 15.9.2011 e n. 3/2003/QM del 15.1.2003) – che, vertendosi in ipotesi di danno erariale indiretto, lo stesso si è materializzato con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna della P.A. al risarcimento del danno in favore dei terzi.

G. 37610

Infine, deve ritenersi sussistente l'elemento psicologico del dolo, integrato dalla volontaria violazione dei sopra menzionati fondamentali obblighi di servizio a cui il convenuto era tenuto.

6. Per tutto quanto innanzi, il sig. Notaro deve essere condannato al risarcimento del danno di € 107.937,01, oltre rivalutazione monetaria dalla data del pagamento effettuato dal MIM al deposito della presente decisione e con gli interessi legali sulla somma così rivalutata da tale ultima data al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 37610 del registro di Segreteria,

DICHIARA

la contumacia, *ex art. 93 c.g.c.*, del sig. Giovanni Antonio Donato Notaro

CONDANNA

il sig. Giovanni Antonio Donato Notaro, *ut supra* generalizzato, al pagamento:

- in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di € 107.937,01 (centosettemilanovecentotrentasette,01), oltre rivalutazione monetaria e interessi nei termini indicati in motivazione;

- delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 6.11.2024.

G. 37610

L'Estensore

Il Presidente

(Giovanni Natali)

(Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria 9/12/2024

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 135,53.

Il Funzionario

Francesco Gisotti
